

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 511-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 28 maggio 1969 (V. Stampato n. 511)

modificato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 23 aprile 1970 (V. Stampato n. 1548)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(TANASSI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BRODOLINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 aprile 1970*

Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Il periodo di durata in carica delle attuali Commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali Commissioni regionali per l'artigianato, nonchè del Comitato centrale dell'artigianato, fissato in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è prorogato di un anno.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il periodo di durata in carica delle attuali Commissioni provinciali per l'artigianato e delle attuali Commissioni regionali per l'artigianato, nonchè del Comitato centrale dell'artigianato, fissato in tre anni rispettivamente dagli articoli 13, 15 e 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è prorogato di un anno e sei mesi.

Il periodo di durata in carica delle attuali assemblee generali dei delegati e dei Consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, nonchè del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, fissato in quattro anni rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, è prorogato in relazione alla scadenza fissata nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le prime votazioni per il rinnovo delle cariche di cui all'articolo 13, lettera a), della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed al primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, avranno luogo, contemporaneamente, il 25 ottobre 1970.

Restano fermi le liste elettorali e gli adempimenti già predisposti e compiuti dalle Casse medesime in base alle norme e disposizioni preesistenti.

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è così modificato:

« I componenti di cui alla lettera a) del comma precedente eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione. Il Vice

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Presidente viene eletto da tutti i componenti aventi diritto al voto ».

Art. 4.

La lettera e) dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificata:

« da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane a carattere nazionale più rappresentative nominati, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle stesse organizzazioni ».